

**Settore: CI**  
**Proponente: 89.A**  
**Proposta: 2016/237**

**del 20/04/2016**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 312**

**del 20/04/2016**

**COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE  
POLITICHE PER L'ECONOMIA SOLIDALE, HOUSING  
SOCIALE E INTERCULTURA**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI -  
FENULLI II , III E IV STRALCIO – MODIFICA ED INTEGRAZIONE PER  
CAUSE SOPRAVVENUTE DEL CONFERIMENTO APPROVATO CON  
DETERMINA DIRIGENZIALE RUD N. 93/2015

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II , III E IV  
STRALCIO – MODIFICA ED INTEGRAZIONE PER CAUSE SOPRAVVENUTE DEL  
CONFERIMENTO APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE RUD N. 93/2015

## IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n° 43694/1769 del 16/12/2014, con la quale è stata disposta la risoluzione contrattuale per grave ritardo e per grave e colpevole inadempimento riferito all'appalto in oggetto e contestuale approvazione dei provvedimenti conseguenti, come previsto all'art. 136 e seguenti del Codice dei Contratti.

Rilevato che:

- il termine perentorio per il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree di lavoro stabilito dal R.U.P. - con determina n. P.G. 43694 del 16/12/2014 – è stato fissato in 30 giorni, alla scadenza del quale l'Appaltatore doveva restituire alla Stazione Appaltante l'area di intervento, relativa all'appalto in oggetto, completamente libera e perfettamente recintata;
- pur avendo, la Stazione Appaltante, ottemperato a quanto prescritto dall'allora vigente art. 138, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., l'appaltatore non ha provveduto al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro, con relative pertinenze, nei termini prescritti dalla stazione appaltante;
- con determina dirigenziale, R.U.D. n. 93 del 17/02/2015, per le motivazioni meglio esplicitate nell'atto richiamato sono stati conferiti – in via d'urgenza - i lavori inerenti il ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree e relative pertinenze, all'operatore economico Fontanili Giorgio S.r.l. - con sede a Reggio Emilia, in via Ghisleri n. 3/A (P. IVA 01217440351), per l'importo di euro 16.500,00 (IVA esclusa); CIG: Z2F1330638;
- in data 18/02/2015 l'operatore economico - Fontanili Giorgio S.r.l. - si è recato presso l'area di cantiere, congiuntamente al Direttore Lavori, e alla polizia municipale ma non ha potuto provvedere allo sgombero per causa non imputabile alla Stazione Appaltante;
- la Stazione Appaltante ha ritenuto più cautelativo non intervenire tempestivamente a causa delle vicende giudiziarie che si sono susseguite, come meglio esplicitato nella relazione riservata;
- nonostante i plurimi tentativi di addivenire ad una risoluzione bonaria per il ripiegamento del cantiere, come peraltro richiesto dall'appaltatore, l'attuale condizione dei luoghi lasciati da LCC non consente l'appaltabilità delle opere a causa delle condizioni dei luoghi e dei materiali lasciati;
- *lo status quo* richiede di fatto un pronto intervento, sia in ragione della obiettiva necessità che l'area sia libera al momento della gara oramai incipiente, sia comunque in ragione delle complesse vicende giudiziarie connesse alla presente fattispecie; vicende che solo di recente si

sono definite a favore dell'Amministrazione con l'estinzione del procedimento di tutela possessoria sulle aree di cantiere, in merito alle quali il Comune non poteva intervenire fintanto che l'Autorità Giudiziaria fosse investita del relativo sindacato, come meglio specificato nel dettaglio nella relazione riservata del Responsabile Unico del procedimento;

- rispetto al precedente conferimento è subentrata la necessità di intervenire urgentemente anche sul LOTTO A, sul quale in ordine temporale si poteva intervenire successivamente, ma visti i tempi dilazionati e i relativi impedimenti occorre procedere tempestivamente al suo sgombero contestuale, in quanto anche tale area è interessata dai provvedimenti di risoluzione e di successivo ripiegamento del cantiere, ai sensi degli allora vigenti artt. 138 e 139 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;

- tali interventi costituiscono “il ripiegamento del cantiere e sgombero delle aree di lavoro” a seguito della risoluzione per grave inadempimento, come prescritto dall'allora vigente art. 139 dell'art. 163/2006 s.m.i., e pertanto, si provvederà in sede di approvazione del conto finale, ad addebitare i relativi oneri e spese all'appaltatore.

Visto quanto sopra indicato, occorre provvedere all'aggiornamento del precedente conferimento il cui oggetto comprende le lavorazioni che si riassumono qui di seguito:

***Area a nord di via Compagnoni - censita al foglio 166, mappale 372:***

*pulizia dell'area e trasporto del terreno di risulta localizzato nell'area di cantiere al sito autorizzato, come da piano degli scavi.*

***Area a sud di via Compagnoni – area denominata lotto A – censita al foglio 166, mappale 347;***

- *carico e trasporto di macerie derivanti da opere di demolizione, costruzione ed eventuali ulteriori materiali che venissero rinvenuti non appena sarà possibile esaminare i luoghi dall'interno;*
- *livellamento del terreno;*

Considerato che:

- il preventivo della ditta Fontanili Giorgio S.r.l.- di cui alla determina R.U.D. n. 93 del 17/02/2015 - includeva tutta una serie di lavorazioni in parte già eseguite direttamente da LCC Costruzioni negli ultimi mesi;
- in riferimento alle lavorazioni residue di cui al punto precedente, in merito al lotto A si specifica che, trattandosi di area in cui non è possibile accedere perché recintata e chiusa da lucchetto posizionato dall'impresa Lcc Costruzioni, solo a seguito dell'ingresso nella stessa area di cantiere potranno essere più precisamente identificate e quantificate le eventuali ulteriori lavorazioni che saranno oggetto di valutazione tecnica e di integrazione con nuovo contratto;
- da un'analisi dei nuovi prezzi, l'offerta presentata per le ulteriori lavorazioni dall'operatore economico – Fontanili Giorgio S.r.l. - risulta congrua rispetto alla condizioni del mercato, mentre i restanti prezzi inerenti le lavorazioni invariate, non hanno subito modifiche;
- l'importo convenuto per i complessivi lavori accertati risulta essere di euro 21.000 di cui euro 700,00 per oneri della sicurezza (oltre IVA), in luogo di euro 16.500,00 (oltre IVA), importo che potrà subire delle modifiche per le ragioni sopra riportate di oggettiva impossibilità della definizione precisa *ex ante* delle lavorazioni da eseguire;
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 93 del 17/02/2015, la procedura di affidamento considerata più idonea per far fronte alla situazione in essere era la procedura negoziata art. 57, comma 2, lett. C), del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.);
- con l'entrata in vigore del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 il Responsabile Unico del Procedimento intende procedere all'integrazione e modifica del precedente conferimento, mediante affidamento diretto nel

rispetto di quanto prescritto dall'art. 36, comma 2, lett. A) del decreto citato, in quanto tale procedura risulta la più adeguata alla situazione in essere: lo stato di fatto dei luoghi presenta una serie di variabili non imputabili alla Stazione Appaltante a cui si aggiunge la necessità di intervenire in tempi celeri, per consentire la riappaltabilità dei lavori che hanno subito un notevole ritardo, anch'esso per cause indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante;

- al presente conferimento è stato attribuito il seguente numero di CIG: Z2F1330638.

Preso atto:

- delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, in merito al possesso dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economico finanziari ex artt. 78 e 79 del DPR 207/2010 s.m.i., nonché in merito alla regolarità del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come previsto dalla Comunicazione n. 286 in data 09/02/2006 della Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili;
- l'operatore economico – Fontanili Giorgio S.r.l. - dalla consultazione sul portale “DURC ON LINE” - risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, Prot. INAIL \_ 3119334/2016 (scadenza validità 15/07/2016);
- l'operatore economico – Fontanili Giorgio S.r.l. - è iscritto nella “white list” della Prefettura di Reggio Emilia - provvedimento d'iscrizione n. 122/2014 - il cui rinnovo è in corso.

Ritenuto di integrare e modificare, per esigenze sopravvenute, il conferimento approvato con Determinazione Dirigenziale, RUD n. 93 del 17/02/2015, all'operatore economico **Fontanili Giorgio S.r.l.** - con sede a Reggio Emilia, in via Ghisleri n. 3/A (P. IVA 01217440351), per l'importo di euro 16.500 (IVA esclusa); CIG: Z2F1330638, per l'importo di **euro 21.000 di cui euro 700,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa)**, così per complessivi euro 25.620 (IVA inclusa).

Vista la relazione riservata del Responsabile Unico del Procedimento.

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 183 e 200;
  - l'art. 14 del vigente Regolamento sull' Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
  - il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;
- il I vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

## DETERMINA

1.di prendere atto che l'appaltatore, a seguito della risoluzione per grave inadempimento, non ha provveduto al ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree e relative pertinenze, entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante;

2.di integrare e modificare, per le esigenze sopravvenute meglio esplicitate in narrativa e nella relazione riservata, l'affidamento approvato con determina dirigenziale - RUD n. 93 del 17/02/2015 - all'operatore economico **Fontanili Giorgio S.r.l.** - con sede a Reggio Emilia, in via Ghisleri n. 3/A (P. IVA 01217440351), per l'importo di euro 16.500 (IVA esclusa); CIG:

Z2F1330638, per l'importo di **euro 21.000 di cui euro 700,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa)**, così per complessivi euro 25.620 (IVA inclusa);

3.di prendere atto che solo a seguito dell'ingresso nella stessa area di cantiere (lotto A), potranno essere più precisamente identificate e quantificate le effettive lavorazioni da svolgere e il relativo costo all'interno di questo impegno che verrà attestato con relazione del RUP;

4.di dare atto che:

- con l'entrata in vigore del D. Lgs n. 50 del 18/06/2016 il Responsabile Unico del Procedimento procedere all'integrazione e modifica del precedente conferimento, mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 36, comma 2, lett. A) del decreto citato, in quanto tale procedura risulta la più adeguata alla situazione in essere: lo stato di fatto dei luoghi presenta una serie di variabili non imputabili alla Stazione Appaltante a cui si aggiunge la necessità di intervenire in tempi celeri, per consentire la riappaltabilità dei lavori che hanno subito un notevole ritardo, anch'esso per cause indipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante;

- la sopraindicata impresa ha presentato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dichiarazione di regolarità in merito al possesso dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economico finanziari ex artt. 78 e 79 del DPR 207/2010 s.m.i., nonché in merito alla regolarità del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come previsto dalla Comunicazione n. 286 in data 09/02/2006 della Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili;

- l'operatore economico – Fontanili Giorgio S.r.l. - dalla consultazione sul portale "DURC ON LINE" - risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, Prot. INAIL \_ 3119334/2016 (scadenza validità 15/07/2016);

- l'operatore economico – Fontanili Giorgio S.r.l. - è iscritto nella "white list" della Prefettura di Reggio Emilia - provvedimento d'iscrizione n. 122/2014 - il cui rinnovo è in corso;

- tali interventi costituiscono "il ripiegamento del cantiere e sgombero delle aree di lavoro" a seguito della risoluzione per grave inadempimento, come prescritto dall'allora vigente art. 139 dell'art. 163/2006 s.m.i., e pertanto, si provvederà in sede di approvazione del conto finale, ad addebitare i relativi oneri e spese all'appaltatore;

- la spesa di euro 25.620,00 (IVA compresa), verrà anticipata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 139, comma 1, primo periodo del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e trova copertura finanziaria nell'ambito degli impegni già assunti al capitolo n° 41150/4 denominato "P.R.U. Compagnoni 2° stralcio quota fin. Reg.le Contratti di Quartiere (vegg cap. E. 9709/1)", Missione 08 Programma 02 Titolo 2, codice n° **2.02.01.09.001**, e più precisamente:

- euro 15.325,42 impegno n. **2014/54/3**;

- euro 4.804,58 impegno **2014/1259/1**;

- euro 5.490,00 impegno **2007/6216/10**;

- essendosi ridotta la parte progettuale rispetto a quanto previsto *ab origine*, a causa della risoluzione per grave inadempimento che ha interessato il progetto iniziale, l'importo della voce del quadro economico dedicato all'incentivo e corrispondente all'impegno **2007/6216/10**, dovrà essere contestualmente diminuito di euro 5.490,00 e di conseguenza dovranno essere ridefinite le relative imputazioni contabili;

- di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE  
Arch. Massimo Magnani